

- condannare la convenuta alle spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza e la sua rappresentanza legale prima e durante il procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sul comportamento asseritamente inadeguato da parte di uno dei membri della commissione giudicatrice, che avrebbe condotto a che il ricorrente non sia stato esaminato correttamente.
2. Secondo motivo, vertente sulla mancata imparzialità di uno dei membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi.
3. Terzo motivo, vertente sull'asserita incompetenza dei valutatori.
4. Quarto motivo, vertente sull'asserita violazione del regime linguistico del concorso di cui trattasi.
5. Quinto motivo, vertente su talune irregolarità che avrebbero viziato lo studio di un caso nell'ambito del concorso di cui trattasi.
6. Sesto motivo, vertente su un'asserita violazione dei principi di parità di trattamento e di equità che sarebbe derivata dall'eccessiva durata del concorso di cui trattasi, svoltosi nel periodo di un mese.
7. Settimo motivo, vertente sull'asserita carenza di motivazione della valutazione del ricorrente.

Ricorso proposto il 13 ottobre 2018 — EO (*)/Commissione

(Causa T-623/18)

(2019/C 4/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EO (*) (rappresentante: E. Metodieva, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 12 dicembre 2017 della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/323/16 — Investigatori (AD 7) per i seguenti profili: 1. Investigatori: spese dell'UE, lotta alla corruzione; 2. Investigatori: dogane e commercio, tabacco e merci contraffatte, con la quale è stato disposto di non inserire il nome della ricorrente nell'elenco di riserva per quanto riguarda il primo profilo di detto concorso;
- annullare interamente la decisione dell'EPSO del 9 luglio 2018, recante rigetto del reclamo della ricorrente ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari avverso la decisione della commissione giudicatrice dell'EPSO di non includerla in detto elenco di riserva;
- condannare la convenuta a risarcire i danni alla ricorrente sotto forma di mancati guadagni per l'omesso inserimento di quest'ultima nel suddetto elenco di riserva;

condannare la convenuta a versare alla ricorrente le spese di assistenza e di rappresentanza legale sostenute prima e durante il procedimento.

(*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi di diritto e fa valere, inoltre, tutti gli argomenti esposti nel reclamo effettuato dalla stessa ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari.

1. Primo motivo, relativo al comportamento inappropriato da parte di uno dei membri della commissione giudicatrice, asseritamente risultante dal fatto che la ricorrente non è stata esaminata in modo adeguato.
2. Secondo motivo, riguardante la mancanza di imparzialità di uno dei membri della commissione giudicatrice per il concorso di cui trattasi.
3. Terzo motivo, concernente l'incompetenza degli esaminatori.
4. Quarto motivo, in base al quale il concorso di cui trattasi ha violato il regime linguistico.
5. Quinto motivo, secondo cui alcune irregolarità hanno inficiato il caso di studio nel concorso di cui trattasi.
6. Sesto motivo, relativo alla violazione dei principi di parità e di equità di trattamento risultante dall'asserito eccessivo periodo di un mese durante il quale si è svolto il concorso di cui trattasi.
7. Settimo motivo, vertente sull'insufficiente motivazione riguardo alla valutazione della ricorrente.

Ricorso proposto il 19 ottobre 2018 — ZK / Commissione

(Causa T-627/18)

(2019/C 4/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZK (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione confermativa del 1° febbraio 2018 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/323/16 di non inserire il nome della ricorrente nell'elenco dei candidati idonei;
- per quanto necessario, annullare la decisione di conferma della commissione giudicatrice del 12 dicembre 2017.
- Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente, per un verso, sulla violazione dell'articolo 30 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, (in prosieguo: lo «Statuto») e dell'articolo 3 del suo allegato III e, per altro verso, sulla violazione delle norme che disciplinano l'organizzazione delle prove di concorso. A tal proposito la ricorrente deduce segnatamente che essa sarebbe stata sentita solo da due membri della commissione giudicatrice durante i suoi colloqui, e non invece dalla commissione giudicatrice composta dalla presidente e da sei membri. Peraltro, essa asserisce che la presidente avrebbe partecipato ai lavori della commissione di concorso solo in veste di semplice osservatrice, il che rappresenterebbe del pari una violazione delle disposizioni dello Statuto.